N. R.G. 16126/2018

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa [redacted] Presidente
dott.ssa [redacted] Giudice
dott.ssa [redacted] Giudice relatore
ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16126/2018 promossa da:

[redacted] n. il [redacted] in [redacted] con il patrocinio dell'avv.to ZOFREA FRANCESCO;

RICORRENTE

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA;

RESISTENTE-CONTUMACE

con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Con ricorso depositato il 2.03.2018 [redacted] ha impugnato il provvedimento emesso il 14.06.2017 e notificato il 15.02.2018 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma gli ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione; ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero, in via subordinata, la protezione sussidiaria o il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi dell'art.5, comma 6, del d.lgs. n.286/1998.

Parte resistente, sebbene ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.

Effettuata l'audizione del ricorrente, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 7.09.2018.

***

Preliminarmente occorre soffermarsi sulle censure formali che parte ricorrente muove al diniego deliberato dalla commissione territoriale. Al riguardo, si osserva che ogni eventuale vizio (anche di motivazione) dei provvedimenti amministrativi in questione non ne comporta necessariamente la nullità o l'annullamento. Come ribadito in diverse occasioni dalla Suprema Corte, l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale non ha autonoma rilevanza nel giudizio di protezione internazionale e, dunque, il giudice non è tenuto a pronunciarsi specificamente su di essa. Invero, il giudizio introdotto dal ricorso al tribunale avverso il predetto provvedimento non ha per oggetto il provvedimento stesso, bensì il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata. Detto giudizio, perciò, non può concludersi con il mero annullamento del diniego amministrativo della protezione, ma deve pervenire alla decisione sulla spettanza o meno del diritto alla stessa: difatti, la legge (D.lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13) stabilisce che la

decisione del tribunale può contenere, alternativamente, il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, e non prevede il puro e semplice annullamento del provvedimento della commissione territoriale (cfr. Cass. n. 18632/14; Cass. n. 26480/11).

Nel merito, si osserva che l'art.1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con l. n.722/54, definisce rifugiato "*chi, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche*" ha dovuto lasciare il proprio paese e non può per tali motivi farvi rientro.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (cfr. Cass. n. 26822/07; n. 19930/07; n. 18941/06), la situazione persecutoria rilevante è quella di chi, per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente, nel paese di origine o provenienza, specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale. La valutazione demandata quindi al Giudice del merito, adito in opposizione al diniego della competente Commissione, si deve fondare sulla verifica della ricorrenza di entrambi i dati oggettivi, quello afferente la condizione socio politica normativa del Paese di provenienza e quella relativa alla singola posizione del richiedente (esposto a rischio concreto di sanzioni); quindi, la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche, non sono elementi di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello status reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona.

Inoltre, anche il D.lgs. 19.11.2007 n.251, di attuazione della direttiva 2004/83 CE per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, all'art.3, nel dettare i criteri di valutazione delle domande di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare la situazione individuale e le circostanze personali dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

Allo straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato il d.lgs. 251/2007 riconosce la protezione internazionale sussidiaria qualora sussistano fondati motivi per ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave; l'art.14 del suddetto decreto indica tassativamente i requisiti del danno grave: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

Alla luce del quadro normativo così delineato, la stessa previsione costituzionale di cui all'art.10, che garantisce il diritto di asilo a chiunque provenga da un Paese in cui non sia consentito l'esercizio delle libertà fondamentali, indipendentemente dal fatto che abbia subito o tema di dover subire persecuzioni, non ha più alcun margine di residuale applicazione, poiché "il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto di rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. n.251 del 2007 ed all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n.286 del 1998" (Cass. ord. n. 16362 del 4.08.2016).

Nel caso in esame, il ricorrente ha dichiarato dinanzi alla Commissione Territoriale, e confermato nel corso dell'audizione in Tribunale, di essere nato in [redacted]

[redacted] era di fede buddista ed apparteneva al gruppo etnico [redacted] i genitori erano morti ed aveva un fratello ed una sorella maggiori con cui aveva perso i contatti molti anni prima; era sposato e padre di un figlio; aveva frequentato 2 anni di scuola elementare ed aveva iniziato a lavorate a 12- 13 anni, prima come contadino e poi trasportando mattoni in un cantiere edile; nel 1994, dopo il matrimonio, aveva aperto una frutteria a Qing Tian, chiedendo soldi in prestito a degli usurai; avendo pagato soltanto la metà del debito, era stato minacciato dai suoi creditori; non li aveva denunciati perché si trattava di mafiosi e la polizia non sarebbe intervenuta, oltre al fatto che gli interessi del debito sarebbero aumentati; aveva trascorso gli otto anni successivi nascondendosi con la sua famiglia sempre in luoghi diversi per sfuggire alle minacce dei creditori fino a quando, nel 2004, era fuggito in Italia insieme alla moglie e al figlio, dopo che un parente della moglie gli aveva riferito che gli usurai intendevano ucciderli; a differenza della moglie e del figlio, non aveva mai ottenuto un permesso di soggiorno in Italia ed aveva sempre lavorato senza un regolare contratto; non poteva tornare nel suo paese perché non voleva separarsi dalla sua famiglia, anche alla luce dei problemi respiratori dovuti ad una forma d'asma, per i quali riceveva assistenza dalla moglie.

Ebbene, le ragioni addotte dal richiedente non integrano il rischio effettivo di una persecuzione determinata da ragioni politiche, religiose, razziali o di appartenenza ad un determinato gruppo sociale, secondo quanto dispone l'art. 8 del D.lgs. 251/2007. Si tratta, infatti, della convinzione di correre dei rischi per le minacce ricevute da un gruppo di malviventi, ma tali minacce non assumono affatto le caratteristiche di una forma di persecuzione da parte di soggetti non statuali cui lo Stato non può o non vuole opporsi, ai sensi dell'art.5 del citato d.lgs., circostanza quest'ultima che deve escludersi, alla luce delle fonti consultate, per quanto concerne il Paese di origine del ricorrente.

Infatti, a parte marcate forma di censura del dissenso politico e condizioni di criticità specificamente rivolte ad attivisti e difensori dei diritti umani, che quindi non riguardano la posizione del ricorrente, non si registrano forme di violenza indiscriminata idonee a rappresentare un pericolo per la popolazione, né risulta la mancata protezione statale verso i cittadini che denunciano di aver subito minacce o altre forme di violenza (cfr. rapporto Cina Amnesty International 2017/2018).

In tale contesto non può essere accolta la domanda diretta al riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria.

Merita invece accoglimento la domanda subordinata volta al riconoscimento della protezione umanitaria. Trattasi di una tutela generalmente connessa ad una particolare fragilità del richiedente asilo; si configura come clausola di salvaguardia, che consente l'autorizzazione al soggiorno in tutti quei casi concreti che non trovano una compiuta corrispondenza in fattispecie astratte previste dalla normativa, ma nei quali ricorrono comunque situazioni meritevoli di tutela per ragioni umanitarie (per esempio, pregresse esperienze traumatiche, motivi di salute, motivi di famiglia, particolari motivi per i quali l'interessato sia stato di fatto costretto a lasciare il suo Paese, assenza di legami con il Paese di origine, contesto socio-culturale diffuso che, seppur non corrispondente a conflitto armato interno, evidenzi una sostanziale impunità ed un mancato controllo sull'utilizzo di violenze diffuse, soprusi o vendette quali strumenti normali di soluzione delle controversie o, infine, quando ricorrano le condizioni per la protezione sussidiaria però limitate nel tempo…) .

Ai fini del riconoscimento di tale forma di protezione, la situazione personale del migrante deve essere valutata anche in relazione alla condizione in cui costui si troverebbe oggi a vivere nello stato di provenienza, qualora fosse rimpatriato.

Di recente, la Suprema Corte, nella sentenza n. 4455/2018, ha evidenziato che merita di essere tutelata la situazione di vulnerabilità personale qualora il soggetto, in conseguenza

del rimpatrio, sarebbe esposto al rischio di essere immesso nuovamente in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili. La condizione di 'vulnerabilità' può avere ad oggetto anche la mancanza delle condizioni minime per condure un'esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standards minimi per un'esistenza dignitosa. Chiarisce la Corte che "*La ratio della protezione umanitaria rimane quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la dignità...E' necessaria, pertanto, una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti una effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di vita dignitosa (art. 2 Cost.).*"

La situazione familiare del richiedente deve essere valutata altresì ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 della CEDU, concernente il diritto al rispetto della vita privata e familiare, in presenza di legami personali e familiari particolarmente significativi in base alla loro durata nel tempo ed alla loro stabilità.

Nel caso in esame, emerge che il ricorrente si trova da circa 15 anni in Italia con moglie e figlio (cfr. certificato di matrimonio), integrati nel nostro Paese, come emerge dai contratti di lavoro depositati in giudizio, e lui stesso ha avviato da tempo un positivo percorso di integrazione. Pertanto, un rimpatrio comporterebbe l'interruzione dei legami familiari e lo esporrebbe a condizioni di vita molto precarie e non rispettose dei suoi diritti fondamentali, viste altresì le innegabili difficoltà di un nuovo inserimento socio lavorativo a cui andrebbe incontro dopo anni di lontananza dal Paese di origine. Tale condizione giustifica il riconoscimento di un titolo di soggiorno per motivi umanitari.

Tenuto conto dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, così dispone:

- riconosce a [redacted] n. il [redacted] in [redacted] la protezione umanitaria;
- compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, in data 21/09/2018

IL PRESIDENTE
dott.ssa [redacted]

Depositato in Cancelleria
il 3 ott 18
[redacted]